



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 58 Del 30.05.2014	OGGETTO: Transazione Comune di Albano Laziale/Nadini Bruno + 2
--	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di maggio, alle ore 15.00 in Albano Laziale, nell'aula delle adunanze del Comune, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:

			Presenti	Assenti
1.	Marini Nicola	Sindaco	x	
2.	Sementilli Maurizio	Vice Sindaco	x	
3.	Cassabgi Fauzi	Assessore	x	
4.	Colantonio Carlo	Assessore	x	
5.	Dimaglie Maria Gregoria	Assessore		x
6.	Rossi Giuseppe	Assessore	x	
7.	Fiorani Claudio	Assessore	x	
8.	Di Matteo Franca Anna	Assessore	x	
9.	Zeppieri Alessandra	Assessore	x	

Partecipa il Segretario Generale, dott. Adriano Marini

Il Sindaco, assunta la presidenza e constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la riunione, invitando a deliberare sull'argomento in oggetto:

LA GIUNTA

Premesso in fatto quanto segue:

- ✓ con prot. n. 1075 del 12.01.2010 è pervenuto atto di citazione presso la Corte di Appello di Roma, *"per opposizione alla stima e... domanda di determinazione giudiziale della indennità di occupazione legittima ai sensi dell'art. 20 della legge n. 865/1971, come interpretato e modificato dalla sentenza n. 470/1990 della Corte Costituzionale"*, promosso da Nadini Bruno (CF NDNBRN62H17D972X), Nadini Claudio (CF NDNCLD54C29A132B), Nadini Maria (CF NDNMRA57C44A132F), difesi e rappresentati dall'avv. Rocco Baldassini (CF BLDRCC58P05I838Y) ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell'avv. Ariella Cozzi in via Ludovisi 35;
- ✓ trattasi della realizzazione del piano di zona denominato Cecchina 2 per interventi di edilizia residenziale pubblica, per cui il Comune decideva di espropriare dei terreni, tra i quali quelli di proprietà dei ricorrenti (foglio 27, mappali 1303,1304,1305,1306, 199 (ex 1336), 836, 837, per

circa mq. 2.034, tenendo presente che le particelle 883 e 885 erano state precedentemente cedute a terzi;

- ✓ con nota prot. n. 3201/S40086 del 22.01.2010 il Dirigente preposto del Settore IV richiede la costituzione in giudizio;
- ✓ con determinazione n. 33 dell' 8.02.2010 viene conferita rappresentanza e difesa dell' Ente all' avv. Raffaele Di Stefano, con studio in Albano Laziale, via Cardinal Altieri 18;
- ✓ con nota prot. n. 7177 dell' 8.02.2013 l' avv. Di Stefano allega la sentenza n. 512/13 – R.G. n. 233/2010, con cui *“la Corte d' Appello di Roma, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta, così provvede: Determina in complessivi euro 25.640,00 l'indennità di occupazione legittima dovuta dal convenuto Comune di Albano Laziale agli attori Nadini Bruno, Nadini Claudio e Nadini Maria ed ordina il deposito di tale somma, detratto quanto eventualmente in precedenza versato allo stesso titolo, presso il Ministero dell' Economia e delle Finanze, Servizio Gestione Depositi, con gli interessi come specificato in motivazione,”* e cioè *“su detto importo spettano solamente gli interessi di legge sulle singole somme dovute annualmente e a decorrere dal primo giorno dell' annualità successiva fino al deposito”*. *“Condanna il convenuto Comune di Albano Laziale alla rifusione, in favore degli attori Nadini Bruno, Nadini Claudio e Nadini Maria, delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 6.150,00, di cui euro 350,00 per esborsi, euro 1.100,00 per competenze ed euro 4.700,00 per onorari, oltre accessori di legge e rimborso forfettario delle spese generali; Pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico definitivo del convenuto Comune di Albano Laziale.”*;
- ✓ con prot. n. 1077 del 12.01.2010 è pervenuto dagli stessi istanti atto di citazione presso la Corte di Appello di Roma, per *“opposizione alla stima e...domanda determinazione giudiziale indennità esproprio ai sensi dell' art. 54 dpr n. 327/2001 (già art. 19 della legge 865/1971) come interpretato e modificato dalla sentenza n. 67/1990 della Corte Costituzionale”*, relativamente agli stessi espropri su foglio 27, mappali 1670 e 1671 per circa mq. 855.
- ✓ con stessa nota di cui al precedente atto di citazione il Dirigente preposto del Settore IV chiede la costituzione in giudizio;
- ✓ con determinazione n. 34 dell' 8.02.2010 viene conferita rappresentanza e difesa dell' Ente allo stesso avv. Raffaele Di Stefano, il quale, con nota prot. n. 7177 dell' 8.02.2013 , allega la sentenza n. 511/13 – RG n. 232/2010, con cui *“la Corte d' Appello di Roma, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando, così provvede: Determina in complessivi euro 141.600,00 l' indennità di espropriazione dovuta dal Comune di Albano Laziale agli attori Nadini Bruno, Nadini Claudio e Nadini Maria ed ordina il deposito di tale somma, detratto quanto in precedenza eventualmente versato allo stesso titolo, presso il Ministero dell' Economia e delle Finanze, Servizio Gestione Depositi, con interessi di legge sulla somma residua dalla data del provvedimento di esproprio all' effettivo soddisfo; Condanna il convenuto Comune di Albano Laziale alla rifusione, in favore degli attori Nadini Bruno, Nadini Claudio e Nadini Maria, delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro 9.500,00, di cui euro 500,00 per esborsi, euro 2.000,00 per competenze ed euro 7.000,00 per onorari, oltre accessori di legge e rimborso forfettario delle spese generali; Pone le spese di c.t.u, liquidate come da separato decreto, a carico definitivo del convenuto Comune di Albano Laziale.”*;
- ✓ con prot. n. 1065 del 12.01.2010 è pervenuto dagli stessi istanti ricorso al TAR Lazio ex art. 34 d.lgs. n. 80/1988 *“per la condanna dell' ente al risarcimento dei danni riportati a seguito della consumazione della fattispecie illecita (già nota come occupazione appropriativa) causata dalla realizzazione dell' opera pubblica accompagnata dalla mancata emissione del decreto di esproprio entro il termine finale di occupazione legittima”*;
- ✓ con stessa nota di cui al precedente atto di citazione il Dirigente preposto del Settore IV chiede la costituzione in giudizio;
- ✓ Con determinazione n. 32 dell' 8.02.2010 2010 viene conferita rappresentanza e difesa dell' Ente allo stesso avv. Raffaele Di Stefano, il quale , con nota prot. n. 20304 del 9.05.2013 rinuncia all' incarico. Con determinazione n. 391/60 del 16.05.2013 viene conferito nuovo patro-

cinio agli avvocati Lidia Scantamburlo e Federico Cappella, con studio in Roma, via Bertoloni 35 (studio Biagetti e Partners);

Il procedimento (RG 643/2010) è tuttora pendente.

- ✓ Con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 16.12.2013 si è proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio, così come previsto dall' art. 194 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente alle due sentenze sopra citate per euro 250.000,00.
- ✓ Con prot. rispettivamente n. 13913 e 13917 del 26.03.2014 gli istanti Nadini Bruno, Claudio e Maria hanno promosso ricorso al Tar del Lazio per ottemperanza delle sentenze della Corte d' Appello di Roma n. 512/13 e 511/13.
- ✓ Con prot. n. 13907 del 26.03.2014 gli stessi istanti hanno promosso ricorso al Tar del Lazio, per obbligare l' Amministrazione a *"valutare e decidere se intenda procedere o meno ad acquisire ex art. 42 bis del dpr n. 327/01 non retroattivamente al patrimonio indisponibile i terreni occupati sine titolo"* con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, in esito ad una precedente istanza di cui al prot. n. 3264 del 23.01.2014.

Da numerosi incontri tra le parti è emersa la volontà di addivenire ad un accordo transattivo, che chiuderebbe anche tutto il contenzioso ancora in atto, alle seguenti condizioni:

il Comune si impegna a corrispondere euro 445.000,00 euro, onnicomprensivo e a stralcio di ogni diritto e pretesa avanzata dai Nadini, secondo le seguenti modalità.

Euro 250.000,00 al momento della sottoscrizione dell' accordo

Euro 97.500,00 entro il 30 settembre 2015

Euro 97.500,00 entro il 31 gennaio 2016.

Ritenuto che:

- ✓ la transazione sottoscritta è notevolmente più conveniente rispetto al dovuto, vista , tra l' altro, la rateizzazione concordata, così come da parere legale reso dagli avvocati Federico Cappella, Lidia Scantamburlo e Gregorio Crivelli, con atto prot. n. 20247 del 14.05.2014 , parere reso in analogia a quanto previsto per le amministrazioni dello Stato all' art. 14 della legge di contabilità generale (RD 2440/1923) e che si allega al presente atto, e dall' avv. interno del Comune Laura Liberati .

Dato atto che:

- ✓ ferma rimanendo l'intangibilità delle sentenze della Corte di Appello passate in giudicato, l'Amministrazione comunale si riserva di valutare idonee iniziative a tutela dell'Ente

Considerato in diritto che:

- ✓ il principio contabile per gli Enti locali n. 2, lett. F, punto 104, emanato dall' Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali del Ministero dell' Interno, approvato il 12.03.2008, prevede che gli accordi transattivi non sono previsti fra le ipotesi di cui all' art. 194 del Tuel e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo. La fattispecie dell' accordo transattivo non può essere ricondotta al debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell' Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile definire tanto il sorgere dell' obbligazione quanto i tempi dell' adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza dell' Ente di addivenire alla conclusione dell' accordo.
- ✓ In base a consolidata posizione della Corte dei Conti (Sezione regionale per il Piemonte n. 20/2012 e Sezione regionale per la Lombardia n. 1116/2009) si afferma che:
 - di norma gli Enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte e x art. 1965 cc;
 - i limiti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell' ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell' oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione. Sotto quest' ultimo profilo va ricordato che, nell' esercizio dei propri po-

teri pubblici, l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta degli interessi pubblicistici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente;

- ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica che sussiste o può sorgere quando si contrappongano pretese configgenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata;
 - la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art. 1965 cc, comma 2) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale;
 - la scelta se proseguire in un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'amministrazione nell'ambito dello svolgimento dell'attività ordinaria amministrativa e, come tutte le scelte discrezionali, non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse ai criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione al giudizio, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza delle situazioni normative ed eventuali orientamenti giurisprudenziali, che, nel caso attuale, non lasciano spazio per ulteriori gradi di giudizio, vista l'evoluzione normativa che ha avuto inizio con l'orientamento comunitario (Corte europea dei Diritti dell'Uomo, n. 43662/2007), in base al quale è stata ritenuta preclusa la possibilità di ravvisare una "espropriazione indiretta" o "sostanziale" in assenza di idoneo titolo (vedi Consiglio di Stato, sez. V, 2 novembre 2011, n. 5844 e dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 43 del DPR 327/2001 di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2010),
- ✓ Vista la sentenza della Corte Suprema di Cassazione sez. II, n. 11117/2009, la quale specifica che *"oggetto della transazione, peraltro, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo, e che le parti intendono eliminare mediante reciproche concessioni"*;
 - ✓ Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica, espresso in data 20.05.2014 dai responsabili dei servizi interessati, ing. Farro, dott.ssa Sabadini, avv. Liberati, Segretario generale dott. Marini, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;
 - ✓ Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile, espresso in data 27.05.2015 dal responsabile della Ragioneria, dott. Pacetti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,
 - ✓ Visto il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 28 maggio 2014;
- Con voti unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

Per tutto quanto specificato in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare la transazione tra il Comune di Albano Laziale ed i signori Nadini Bruno, Nadini Claudio e Nadini Maria, secondo lo schema, i patti e le condizioni ivi specificate, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, a definizione e chiusura di ogni pretesa di cui alle sentenze n. 511/13 e 512/13 ed al procedimento pendente dinanzi al Tar Lazio (RG 643/2010), oltre ai ricorsi in ottemperanza sopra citati, in relazione agli interventi realizzati mediante espropri nel Piano di Zona Cecchina 2;
2. di dare atto che la somma di euro 250.000,00 prevista come prima rata, da erogare all'atto transattivo, trova copertura sul bilancio provvisorio 2014, mentre la restante somma di euro 195.000,00 trova copertura sul pluriennale 2014 – 2016 annualità 2015 per euro 97.500,00, annualità 2016 per euro 97.500,00 con pagamenti rispettivamente entro il 30 settembre 2015 e 31 gennaio 2016;

3. di dare mandato all' Ufficio Ragioneria di procedere ai successivi atti di competenza, compresi i relativi impegni e liquidazioni secondo le tempistiche previste;
4. di dare mandato all' Ufficio Patrimonio per le correlate procedure di acquisizione dell' area;
5. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to dott. Nicola Marini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Adriano Marini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si certifica che questa deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio on line il 04.06.2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000

L'incaricato
F.to Marina Moroni

è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari il 04.06.2014 prot. n. 23382 ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000

L'incaricato
F.to Marina Moroni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line dal _____ al _____:

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

si dà atto che contro la medesima nei termini di legge non è stato presentato alcun reclamo.

Addì _____

Il Responsabile Organi Istituzionali
F.to dott.ssa Silvia De Angelis

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza municipale, lì 04.06.2014

L'incaricato
f.to Marina Moroni